

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

| | PAG. |
|--|--------------------|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 581 |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (214); | |
| BASILE GIUSEPPE: Sospensione della applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (361) . | 581 |
| PRESIDENTE | 581, 591, 594 |
| MAROTTA, <i>Relatore</i> | 584, 591, 592, 593 |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 584, 592, 593 |
| BASILE GIUSEPPE | 591, 592 |
| BUBBIO | 591 |
| CAPPUGLI | 592 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 594 |

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta odierna, senza voto deliberativo, il deputato Basile Giuseppe, presentatore della proposta di legge n. 361.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (214). — e della proposta di legge: Basile Giuseppe: Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e della proposta dell'onorevole Giuseppe Basile, concernente la sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Come la Commissione ricorda, è stato preso in esame il testo concordato del disegno di legge e sono stati già approvati i primi quaranta articoli.

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

Proseguiamo quindi l'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 41.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento e da appositi regolamenti.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'Interno. L'Ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'articolo 48.

(È approvato).

ART. 42.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 45 l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto per motivi di salute previ accertamenti sanitari.

Può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.

(È approvato).

ART. 43.

L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'articolo 42 acquisiti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

(È approvato).

ART. 44.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in caso di speciali esigenze dei servizi di polizia.

(È approvato).

ART. 45.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

| | |
|----------------------------------|----------|
| generale | anni 70; |
| colonnello | » 68; |
| tenente colonnello | » 66; |
| maggiore | » 64; |
| capitani, tenenti e sottotenenti | » 62. |

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di età indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.

(È approvato).

ART. 46.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.

(È approvato).

ART. 47.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza o alla indennità speciale, ai sensi dell'articolo 48, una indennità annua lorda non reversibile nella misura e con modalità stabilite nell'articolo 67 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

(È approvato).

ART. 48.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle norme sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 26 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete per un periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 47, una indennità speciale annua nella misura e con le modalità stabilite nell'articolo 68 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità di cui al citato articolo 68 è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

(È approvato).

ART. 48-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

TITOLO III.

DISCIPLINA

ART. 49.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera b) dell'articolo 20;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera c) dell'articolo 37;

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4° dell'articolo 34.

(È approvato).

ART. 50.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 49.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 51.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta:

a) al capo della polizia di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore del Corpo, per gli ufficiali di grado non superiore a quello di tenente colonnello;

b) al Ministro, su proposta del capo della polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale e colonnello.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(È approvato).

ART. 52.

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale, è deferito al Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentito l'interessato, dichiara se l'ufficiale sia o meno meritevole di conservare il grado.

Se l'ufficiale, invitato ad intervenire, non si presenta, il Consiglio procede in sua assenza.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 53, sul quale l'onorevole relatore ha chiesto di fare alcune precisazioni:

« Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno ed è composto dal capo della polizia, che lo presiede, con facoltà di delegare il vice capo della polizia, da un ispettore generale di pubblica sicurezza, dal generale ispettore del Corpo e da due colonnelli del Corpo in servizio permanente.

Un ispettore generale di pubblica sicurezza ed un colonnello del Corpo sono altresì nominati quali membri supplenti.

Il direttore capo della divisione Forze Armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale relatore; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'VIII.

Quando si tratti di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina è presieduto dal Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia e il vice capo della polizia;

il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario».

MAROTTA, *Relatore*. Le modifiche proposte al Consiglio di disciplina non sono state molto gradite. Gli ufficiali di pubblica sicurezza, pur riconoscendo l'opportunità che il Consiglio sia presieduto dal capo della polizia, che è funzionario civile, non vorrebbero che vi fossero altri funzionari civili, quale l'ispettore generale di pubblica sicurezza.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dovremmo considerare, per comparazione, la composizione della commissione di disciplina provinciale, della quale, in base all'articolo 7, fanno parte il prefetto, il questore e un ufficiale superiore del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

MAROTTA, *Relatore*. Forse potremmo trovare una soluzione tornando all'originale testo ministeriale, per il quale il Consiglio di disciplina era composto dal capo della polizia, dal vice capo — non come sostituto del capo, ma come membro a se stante — dal generale ispettore del corpo e da due colonnelli. Cioè, al posto di un ispettore generale di pubblica sicurezza, c'è il vice capo della polizia, il quale, quantunque funzionario civile, viene gradito maggiormente, essendo un superiore gerarchico.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non avrei nessuna difficoltà a questa modificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone, pertanto, il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 53:

« Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'interno ed è composto dal capo della polizia, che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del corpo e da due colonnelli del corpo in servizio permanente »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo e il terzo comma del testo concordato sui quali non ci sono osservazioni.

(Sono approvati).

Passiamo al quarto comma.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al posto delle parole « o, in caso di impedimento... », propongo di sostituire le altre: « o, per sua delega. . ».

MAROTTA, *Relatore*. Accetto questa modificazione; bisogna però anche sostituire all'ispettore generale capo il vice capo della polizia, perché se togliamo l'ispettore generale capo dal Consiglio di disciplina quando si tratta di giudicare gli altri ufficiali, non possiamo lasciarlo quando deve essere giudicato l'ufficiale generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

MAROTTA, *Relatore*. Propongo anche un'altra modificazione. Quale segretario dovrà funzionare il capo della divisione delle forze armate di polizia. Per i giudizi relativi agli ufficiali interviene come segretario un funzionario di grado non superiore all'VIII: ma quando si tratta di giudicare il comandante generale delle forze armate di polizia, si preferisce che questo funzionario di grado relativamente basso non intervenga e che si affidino le funzioni di segretario al capo della divisione delle forze armate di polizia.

PRESIDENTE. Il quarto comma, con gli emendamenti proposti, risulta così formulato:

« Quando si tratta di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina è presieduto dal Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia e il vice capo della polizia; il direttore capo della divisione forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario relatore ».

Non essendovi altre osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53 nel suo complesso che, con le modifiche approvate, risulta del seguente tenore:

« Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'interno ed è composto dal capo della polizia, che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del Corpo e da due colonnelli del Corpo in servizio permanente.

Un ispettore generale di pubblica sicurezza ed un colonnello del Corpo sono altresì nominati quali membri supplenti.

Il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale relatore; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'VIII.

Quando si tratti di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina è presieduto dal Mi-

nistro dell'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia è il vice capo della polizia; il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario relatore ».

(È approvato).

Passiamo, ora, agli articoli seguenti che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 54

Il Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità di cui all'articolo 52.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicante.

Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

(È approvato).

ART. 55.

Il presidente, dopo aver esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

(È approvato).

ART. 56.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del Consiglio o il giudicante desiderino che sia letto qualsiasi atto della inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicante può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di detta facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicante se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il presidente, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« Il è meritevole di conservare il grado ? ».

La votazione è segreta; il giudizio del Consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

ART. 57.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(È approvato).

TITOLO IV
AVANZAMENTO

ART. 58.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.

Il grado e l'ordine di anzianità, ai fini dell'avanzamento, risultano dai relativi ruoli di anzianità.

(È approvato).

ART. 59.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento al grado di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti al grado suddetto.

(È approvato).

ART. 60.

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

- ad anzianità;
- a scelta;
- per esami

Può essere disposto per meriti eccezionali.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano o tenente; a scelta per i gradi di maggior generale, colonnello; a scelta o per esami per il grado di maggiore.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo soltanto sino al grado di tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 61.

L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

| | |
|------------------------------|---------|
| colonnello | anni 2: |
| tenente colonnello | » 3, |
| maggiore | » 3, |
| capitano | » 4, |
| tenente | » 4, |
| sottotenente | » 2. |

Per essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale deve aver riportato qualifica non inferiore a «buono con tre» nel biennio precedente.

Per essere valutato per l'avanzamento ai gradi di maggiore o di colonnello, l'ufficiale deve aver frequentato i corsi previsti dalla presente legge ed aver esercitato, per un periodo complessivo non inferiore ad anni due, il comando effettivo di reparto nei gradi di tenente o capitano e di maggiore o tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 62.

Ai corsi di aggiornamento di cui al 3° comma del precedente articolo possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti dell'articolo stesso, in misura tripla rispetto alle vacanze previste per l'anno successivo.

È facoltà dell'ufficiale rinunciare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun grado, alla partecipazione al corso di aggiornamento.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi previsti nel 3° comma del precedente articolo sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

I corsi dovranno avere durata non inferiore a giorni 90 per i capitano ed a giorni 30 per i tenenti colonnelli.

(È approvato).

ART. 63.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che sia sospeso dall'impiego ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

(È approvato).

ART. 64.

Il numero degli ufficiali da valutare è determinato, ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo ed in numero comunque non inferiore a quattro, quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, ed in misura pari al doppio delle vacanze stesse, quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano e di tenente.

Qualora nel corso dell'anno si verificino altre vacanze oltre quelle previste e non vi siano ufficiali già scrutinati ed idonei all'avanzamento, può farsi luogo alla determinazione

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

di un ulteriore numero di ufficiali da sottoporre a valutazione, secondo i limiti stabiliti dal comma precedente.

Per l'avanzamento al grado di maggiore generale sono sottoposti a valutazione tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento stesso. Sulla domanda decide il Ministro, in relazione alle esigenze di servizio. Qualora la domanda venga accolta, l'ufficiale è non idoneo all'avanzamento a tutti gli effetti.

(È approvato).

ART. 65.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati da una Commissione di avanzamento composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'VIII, o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di maggiore.

Per l'avanzamento al grado di maggiore generale, la Commissione di avanzamento è presieduta dal Ministro dell'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, ed è composta dal capo della polizia, dal vice capo della polizia e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'VIII.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato. I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

(È approvato).

ART. 66.

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando per ciascuno degli ufficiali valutati se sia idoneo o non idoneo all'avanzamento e compila due distinti elenchi, in ordine di

ruolo, degli ufficiali che hanno riportato giudizi di idoneità e di quelli che hanno riportato giudizi di non idoneità.

(È approvato).

ART. 67.

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta attribuendo a ciascuno degli ufficiali valutati un punto di merito da uno a cento.

Gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se colonnelli, o non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento: gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta o a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento.

La Commissione, in base al punto attribuito, e a parità di punti dando la precedenza al più anziano in ruolo, compila una graduatoria di merito degli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità, nonché un elenco in ordine di ruolo degli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità.

(È approvato).

ART. 68.

Il punto di merito di cui all'articolo 68 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a tenente colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

b) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

d) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemeritenze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

(È approvato).

ART. 69.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 sono approvati dal Ministro.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.

(È approvato).

ART. 70.

L'ufficiale dichiarato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della valutazione successiva.

Se dichiarato per la seconda volta non idoneo all'avanzamento, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.

Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nell'articolo 32.

(È approvato).

ART. 71.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità sono promossi secondo l'ordine di iscrizione in ruolo.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 68.

Per gli ufficiali che, dichiarati idonei all'avanzamento, non vengono promossi per mancanza di vacanze disponibili, il giudizio di idoneità conseguente dà luogo all'avanzamento senza che intervenga ulteriore valutazione, per le vacanze che verranno a determinarsi entro e non oltre l'anno immediatamente successivo. Qualora il loro numero ecceda anche queste ultime vacanze, gli ufficiali non promossi dovranno essere nuovamente valutati.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Le promozioni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato)

ART. 72.

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore. Determinano le vacanze di organico:

- a) le promozioni;
- b) le cessazioni dal servizio permanente;
- c) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a) e b) hanno decorrenza dalla data della promozione o della cessazione dal servizio permanente; le vacanze di cui alla lettera c) si considerano verificate nel giorno successivo a quello del decesso.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado la anzianità corrispondente alla data della vacanza.

Nei casi in cui il conferimento della promozione viene disposto indipendentemente dalla sussistenza di vacanze, l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

ART. 73.

È sospesa la promozione dell'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che sia sospeso dall'impiego ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata; di tale sospensione è data comunicazione all'ufficiale.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità; si applicano anche in tali casi le norme previste nel comma precedente.

(È approvato)

ART. 74.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore, qualora ritenga che un ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento inoltra alla Commissione di avanzamento nei riguardi dell'ufficiale stesso proposta di cancellazione dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito.

Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nella graduatoria di merito sono sospesi.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

L'ufficiale cancellato dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito non è idoneo all'avanzamento; allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

ART. 75.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 64 e 74, perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato per l'avanzamento, dopo che sia cessata la causa ostativa della valutazione o della promozione e, nel caso che abbia subito detrazione di anzianità, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o si tratti di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado pel quale l'avanzamento ha luogo per anzianità, se giudicato idoneo, è promosso, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità relativa che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado pel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se riporti un punto di merito per cui sarebbe risultato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 74 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta.

All'ufficiale che sia giudicato nuovamente idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

(È approvato).

ART. 76.

L'avanzamento per esami al grado di maggiore, previsto dall'articolo 61, ha luogo mediante concorso da indirsi ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno, per un numero di posti uguale ad un terzo delle vacanze previste per il biennio successivo.

Al concorso possono partecipare i capitani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 62, purché abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un consigliere di Stato, che la presiede, dal vice capo della polizia, da un magistrato di Corte d'appello, dal generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo divisione Forze armate di polizia. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o un ufficiale di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'VIII, esercita le funzioni di segretario.

L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche e si svolge secondo i programmi e modalità che saranno fissati con decreto ministeriale.

(È approvato)

ART. 77.

La graduatoria degli esami di cui al precedente articolo, formata secondo l'ordine dei punti di classifica finale attribuiti ai singoli candidati, è approvata con decreto del Ministro. A parità di classifica si tiene conto del posto di ruolo.

Nel limite dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e promossi maggiori, secondo l'ordine della graduatoria e senza obbligo di frequenza del corso di cui all'articolo 62, i capitani che nella graduatoria stessa abbiano riportato una classifica superiore a 16/20.

I capitani promossi in conformità a quanto disposto nel precedente comma vanno ad occupare nell'ordine i posti in ruolo che si renderanno vacanti nell'anno in corso e in quello successivo dopo l'approvazione della graduatoria di esami.

I capitani non promossi, purché abbiano riportato un punteggio non inferiore a 16/20,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

godranno di un vantaggio di carriera corrispondente ad uno spostamento nel ruolo del proprio grado, alla data di approvazione della graduatoria di esami, di un numero di posti uguale ad un ottavo dell'organico del grado stesso.

(È approvato).

ART. 78

L'avanzamento per meriti eccezionali può essere disposto nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, l'ufficiale deve aver compiuto un periodo di permanenza minima nel grado pari alla metà di quello prescritto dall'articolo 62 e non avere già conseguita altra promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende.

Sulla proposta, corredata dal parere del capo della polizia, decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento; il parere favorevole di questa ultima deve essere espresso ad unanimità.

L'ufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto della graduatoria di merito degli idonei di cui all'articolo 68 che venga formata dopo la data della decisione ministeriale.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione

(È approvato).

ART. 79.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, con le condizioni di cui al comma precedente,

le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

(È approvato)

ART. 80.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo, l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi.

(È approvato).

ART. 81.

Agli effetti dell'avanzamento, il Ministro dell'Interno determina annualmente, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e della riserva da valutare e da promuovere.

(È approvato).

ART. 82.

L'ufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, aver prestato, nel grado, almeno due anni di effettivo servizio ed essere in possesso di tutti i requisiti per l'avanzamento

L'ufficiale in congedo può essere promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio effettivo di pari grado ed anzianità che lo precedevano in ruolo.

Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali in congedo l'esistenza, nel servizio effettivo, di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

ART. 83.

L'ufficiale in congedo può conseguire, in tale posizione, una sola promozione.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo non dà luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.

(È approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 84.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e dell'idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio; in congedo assoluto se hanno cessato dal servizio per altre cause.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 85 sul quale l'onorevole relatore ha chiesto di parlare.

« Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo inferiore ad anni otto, sono collocati nella ausiliaria o riserva, a seconda dell'idoneità o dell'età, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.

Qualora dalla data di cessazione dal servizio a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo di otto o più anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella riserva con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di otto anni, sempreché siano riconosciuti idonei ai servizi di detta categoria e non abbiano superato i limiti di età stabiliti per la permanenza nella riserva.

Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che abbiano superato il limite di età predetto sono collocati in congedo assoluto »

MAROTTA, *Relatore*. Con questo articolo si vuole considerare la posizione di quegli ufficiali che sono stati collocati in congedo in applicazione dei limiti di età oggi vigenti. Per esempio, i tenenti sono andati a riposo al compimento del 50° anno di età, mentre con la legge in esame vi sarebbero andati a 54 anni.

Interprete delle aspettative di questi ufficiali fu l'onorevole Basile, il quale presentò una proposta di legge con la quale si voleva stabilire che in attesa dello stato giuridico si soprassedesse dal collocamento a riposo.

Senonché la Commissione, ritenendo che si dovesse discutere questa proposta di legge

insieme con lo stato giuridico, incorse in un errore, poiché in questo modo la proposta ha perduto ogni valore. Al successivo articolo 87-bis del disegno di legge si stabilisce che tutti gli ufficiali i quali, anche se precedentemente congedati, si trovano a non avere raggiunto i nuovi limiti di età, vengono riammessi in servizio, però quelli che li hanno superati non sono riammessi. Durante gli anni che si sono trovati in congedo, sono stati in posizione di funzionari a riposo, cioè di pensionati normali; adesso che viene istituita la posizione di ausiliaria, anche costoro entrano nella ausiliaria, dove possono rimanere otto anni con decorrenza dalla data di collocamento in congedo. Chi, per esempio, è stato collocato in congedo tre anni fa, ha diritto di stare in ausiliaria altri cinque anni, ma per i tre anni trascorsi non ha diritto a nessuna indennità.

Penso che la Commissione potrebbe trovare una soluzione per venire incontro a questi ufficiali che sono soltanto cinque e che sono stati vittime di un errore della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo precisare che la Commissione non commise un errore, poiché essa intendeva inserire nel disegno di legge una disposizione transitoria per sanare queste situazioni in una forma organica.

È vero che si tratta soltanto di poche persone; però, se la questione è eccezionale, sia ben chiaro che anche la norma ha carattere del tutto particolare, e che non si potrà invocarla come precedente per altri casi consimili.

BASILE GIUSEPPE. Per i carabinieri la legge 20 aprile 1951, n. 339, sospendeva, con decorrenza dal 1° gennaio 1950, l'applicazione dei limiti di età; un analogo provvedimento è stato adottato per gli ufficiali della guardia di finanza. Non capisco perché per la pubblica sicurezza di dovrebbe usare un diverso trattamento.

BUBBIO. Insomma, la norma di cui ci stiamo occupando sarebbe intonata al principio, per il quale abbiamo inteso assimilare in tutto la posizione del personale della pubblica sicurezza ai carabinieri e alla Guardia di finanza.

MAROTTA, *Relatore*. Il problema si pone per coloro che, collocati in congedo con i vecchi limiti di età, mentre erano in congedo hanno superato anche i nuovi maggiori limiti di età previsti da questo disegno di legge.

Questi ufficiali vorrebbero anche percepire gli arretrati per il servizio che non hanno prestato. Ma credo che una cosa di questo

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

genere non sia possibile, perché sorgerebbe anche un problema di ordine costituzionale per la copertura.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur trattandosi di un numero limitato di persone, la loro sistemazione potrebbe investire una questione di carattere generale. Ora, poiché mi sembra che ci siano difficoltà per trovare una formula adatta, potremmo approvare la legge così come è, con l'impegno da parte della Commissione di studiare un altro provvedimento legislativo relativo a questi ufficiali.

CAPPUGI. Così non ne faremo più niente! L'articolo si può preparare adesso.

MAROTTA, *Relatore*. L'eccezione dovrebbe essere fatta per quegli ufficiali che sono stati congedati dopo che questo disegno era stato presentato, perché per loro avrebbe dovuto aver valore la proposta di legge Basile, che proponeva di sospendere l'applicazione dei limiti di età. Ora, poiché questi ufficiali sono tutti compresi nel primo comma dell'articolo 85, basterebbe alla fine del comma sostituire le parole « con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio » con le altre: « con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CAPPUGI. Se facciamo decorrere gli otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, diamo un beneficio maggiore agli ufficiali che entrano in ausiliaria rispetto a quelli che ritornano in servizio; perché per questi si cominceranno a computare gli otto anni di ausiliaria da quando andranno in congedo, mentre gli altri, se l'ausiliaria comincia dall'entrata in vigore della presente legge, avranno un maggior periodo di ausiliaria, corrispondente agli anni che saranno trascorsi da quando è scaduto il termine per il congedo a quando andrà in vigore la presente legge. Bisogna quindi dire che l'ausiliaria decorre dalla data in cui compiono l'età per il collocamento in congedo. Così saranno per tutti otto anni dalla data del congedo.

MAROTTA, *Relatore*. Io propongo la seguente formula: alla fine del primo comma dell'articolo 85 sostituire alle parole « con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio », le altre: « con decorrenza dalla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla presente legge per il collocamento in congedo ».

CAPPUGI. Sono d'accordo, perché in questo modo si adotta per tutti lo stesso criterio, di far decorrere, cioè, l'ausiliaria da quando hanno compiuto i 54 anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappugi-Marotta al primo comma dell'articolo 85, ora letto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 85 così emendato.

(È approvato).

La proposta di legge n. 361 dell'onorevole Basile risulta pertanto assorbita.

BASILE GIUSEPPE. Non posso dichiararmi soddisfatto, perché questi ufficiali non rientrano in servizio, mentre la mia proposta di legge prevedeva di mantenerli in servizio. In sostanza la Commissione nei riguardi di questi ufficiali di pubblica sicurezza ha usato un trattamento diverso da quello che è stato stabilito per i carabinieri e la Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Do lettura dei seguenti articoli del disegno di legge che porrò successivamente in votazione.

ART. 86.

Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nella riserva ai sensi delle norme contenute nell'articolo precedente, il trattamento economico stabilito negli articoli 47 e 48 viene corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al periodo di tempo occorrente per il compimento degli otto anni computati con le norme contenute nell'articolo precedente, ovvero fino al compimento dell'età di 65 anni, qualora allo scadere degli otto anni non abbiano compiuto tale età.

(È approvato).

ART. 87.

Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del 3° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86.

(È approvato).

ART. 87-bis.

Con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere riammessi nel

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

servizio permanente gli ufficiali che, essendo stati collocati in congedo per raggiungimento dei limiti di età previsti nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, non abbiano ancora raggiunto i nuovi, maggiori limiti di età, previsti dall'articolo 26.

Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai predetti ufficiali che vengano riammessi nel servizio permanente non dà diritto a corresponsione di arretrati, ma è valutabile ai successivi fini giuridici ed economici.

Gli ufficiali riammessi in servizio permanente andranno a riprendere in ruolo il posto che avrebbero conservato se fossero rimasti in servizio.

(È approvato).

ART. 88.

L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata stabilita dalla presente legge, rimane in tale posizione fino allo scadere del periodo suddetto.

(È approvato).

ART. 89.

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'articolo 50 sono adottate dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 90, sul quale ha chiesto di parlare l'onorevole relatore:

« Ai concorsi eventualmente già banditi e alle conseguenti promozioni si applicheranno le precedenti norme, limitatamente alla copertura dei posti effettivamente vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

MAROTTA, *Relatore*. È stato fatto un rilievo sulle ultime parole di questo articolo: « vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ». Si vorrebbe sostituire a questa dizione, l'altra: « vacanti alla data di pubblicazione delle graduatorie di esame ».

Infatti, ci sono dei candidati che partecipano oggi ai concorsi esperiti con le precedenti norme. Ora, supponendo che questa legge vada in vigore nel prossimo marzo e che le graduatorie di esame siano pubblicate nel prossimo maggio, ci saranno dei posti che si renderanno vacanti dal marzo al maggio. I

concorrenti vorrebbero usufruire di questi posti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho difficoltà ad accettare la modifica. Però è meglio dire: « alla data di pubblicazione delle graduatorie ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, modificato dall'onorevole Sottosegretario, e sostitutivo delle parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge », con le altre: « alla data di pubblicazione delle graduatorie ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 90 così emendato.

(È approvato).

Passiamo ai rimanenti articoli del disegno di legge, che se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 91.

Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'articolo 61.

(È approvato).

ART. 92.

La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 60:

a) dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche o commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;

b) dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado,

c) dai marescialli di 1^a classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto del loro collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, o all'atto della loro cessazione dal servizio per uno dei motivi di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo 276 del regolamento del Corpo

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

e con diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo all'uopo prescritto.

Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

1°) non aver superato all'atto della domanda l'età di anni 61;

2°) aver riportato la classifica di « ottimo » nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio,

3°) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;

4°) essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo

I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali.

Ad essi non compete la speciale indennità di cui all'articolo 48.

(È approvato)

ART. 93.

L'avanzamento del sottotenente maestro direttore della banda ha luogo con le norme contenute nell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 553

(È approvato)

ART. 94

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, nel decreto legge presidenziale 28 giugno 1946, n. 14, e nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 95

Alla copertura della spesa, prevista in lire 15.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». (214).

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 14 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Amiconi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Delli Castelli Filomena, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Jacometti, Lucifredi, Manzini, Marotta, Pedini, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI